

Legge Regionale 13 dicembre 2011, n. 21

Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2011)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-13;21



Art. 1(1)

Art. 2

(Abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri")



1. Dalla X legislatura regionale è abrogata la legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)**(2)**.
2. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio ed all'indennità di fine mandato.
3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. a) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3.
2. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1995, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia